

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 27

Disposizioni in materia di formazione. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di esplicitare il corretto riparto delle competenze legislative costituzionalmente attribuite in materia di istruzione e formazione professionale, occorre modificare il comma 4 bis dell'articolo 13 bis della l.r. 32/2002, introdotto con la legge regionale 3 febbraio 2017, n. 1 (Disposizioni in materia di istruzione, formazione e di concertazione con le parti sociali. Modifiche alla l.r. 32/2002), per quanto concerne in particolare la realizzazione di opportunità formative per gli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, allo scopo di ampliare le prospettive occupazionali mediante la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti;

Approva la presente legge

Art. 1

Sistema regionale di istruzione e formazione.
Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 32/2002

1. Il comma 4 bis dell'articolo 13 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

“4 bis. Nel rispetto delle competenze dello Stato in

materia di norme generali sull'istruzione e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la Regione, allo scopo di ampliare le prospettive di occupabilità degli studenti iscritti agli istituti tecnici o professionali, promuove la sottoscrizione di intese con gli organi statali competenti per realizzare, in favore dei medesimi studenti, opportunità formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali, che possono essere valorizzate in percorsi post diploma e/o nella fase di transizione verso il mondo del lavoro.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 giugno 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.06.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 maggio 2017, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 4 maggio 2017, n. 183

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Cristina Grieco

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 25 maggio 2017

Approvata in data 13 giugno 2017

Divenuta legge regionale 18/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della l.r. 26 luglio 2002, n. 32, così come risulta modificata dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale.

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32

LEGGE REGIONALE 20 giugno 2017, n. 28

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m) e i bis), dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Considerato quanto segue:

1. La l.r. 48/1994, in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore, contiene specifiche disposizioni per lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di settore che è opportuno aggiornare, anche alla luce del rilevante periodo intercorso dalla sua approvazione;

2. In particolare, anche con l'obiettivo di incentivare il turismo sportivo per un settore, quello degli eventi motoristici, che assume particolare rilevanza nel contesto toscano, è opportuno prevedere che per alcuni casi specifici, già previsti dalla legge regionale, previa autorizzazione del comune interessato e previa assunzione degli obblighi e delle dovute garanzie da parte degli organizzatori, vi possa essere un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni;

Approva la presente legge

Art. 1

Gare e manifestazioni di fuori strada.
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 48/1994

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è sostituito dal seguente:

“2. In via eccezionale, il comune può autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare ogni anno, ciascuna di durata non superiore ai tre giorni, sui percorsi diversi da quelli indicati negli articoli 6 e 7, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 48/1994 è sostituito dal seguente:

“3. L'autorizzazione è concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle garanzie previste dall'articolo 7, comma 4, da parte del richiedente.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 20 giugno 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 13.06.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 20 aprile 2017, n. 182

Proponenti:

Consiglieri Baccelli, Sostegni, Mazzeo, Bambagioni, Marras, Gazzetti, Pieroni, Capirossi, Giovannetti

Assegnata alla 4^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 30 maggio 2017

Approvata in data 13 giugno 2017

Divenuta legge regionale 19/2017 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”),